



SOCIETÀ PSICOANALITICA ITALIANA

CODICE DEONTOLOGICO 2020

CODICE DEONTOLOGICO

Definizione.

Il Codice Deontologico degli psicoanalisti si applica ai Soci e ai Candidati della Società Psicoanalitica Italiana (d'ora in avanti SPI) e disciplina i loro rapporti con i pazienti, con i colleghi e con l'Istituzione psicoanalitica. Lo psicoanalista è tenuto a improntare il suo comportamento e la sua attività professionale ai principi etici di umanità, decoro, dignità professionale, onestà e correttezza.

Il presente Codice Deontologico integra i codici deontologici dell'Ordine dei Medici e degli Ordini degli Psicologi, avendo riguardo per la specificità della prassi psicoanalitica.

Il Codice Deontologico si applica anche ai trattamenti psicoanalitici svolti da remoto, fatta salva la normativa vigente e/o sopravvenuta. La SPI suggerisce il rispetto delle raccomandazioni dell'IPA in materia.

Il Codice Deontologico è composto da due capitoli concernenti, il primo i principi e le linee guida dell'operare psicoanalitico, il secondo la definizione degli illeciti e delle sanzioni e, infine, dal Regolamento disciplinare.

Art. 1. Criteri generali.

Tutti i Soci e i Candidati della SPI sono tenuti a rispettare la deontologia psicoanalitica e sono suscettibili di indagine disciplinare in relazione alla sua inosservanza. La mancata conoscenza del Codice Deontologico non esime da responsabilità disciplinare ed è vincolante per tutti i Soci e Candidati della SPI.

Art. 2. Competenze disciplinari.

Le indagini disciplinari e le eventuali deliberazioni o proposte di sanzioni sono unicamente di competenza della Commissione Deontologica (d'ora in poi C.D.), eletta a norma dell'art.12 dello Statuto e dell'art.10 del suo Regolamento.

In caso di ravvisata urgenza e gravità, il Comitato Esecutivo della SPI ha facoltà di decidere l'immediata sospensione cautelare dalla qualità di Socio o di Candidato, fatte salve le successive determinazioni della C.D., prontamente attivata.

La C.D. ha, altresì, funzione di consulenza per quei Soci e Candidati che avessero quesiti da sottoporle in materia di comportamenti da tenere nei confronti di pazienti e colleghi. La C.D., ferma restando la riservatezza del suo operato, è tenuta a informare i Soci dei problemi e delle difficoltà rilevate nella prassi psicoanalitica.

CAPITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI E LINEE GUIDA.

Art. 3. Informazione e consenso.

Lo psicoanalista è tenuto a raccogliere dal paziente i dati che convalidino l'indicazione a un trattamento psicoanalitico. E' tenuto a informarlo dei caratteri generali della cura, fornendo le informazioni necessarie, adeguate, comprensibili e complete che gli permettano di cogliere la finalità e la modalità e, ove possibile, la prevedibile durata, del trattamento psicoanalitico, indicando possibili alternative terapeutiche.

Lo psicoanalista non deve dare inizio alla sua attività clinica senza avere acquisito il consenso del paziente, nelle forme previste dalla legge, tenendo conto delle sue condizioni psichiche.

Il consenso di pazienti minorenni o interdetti dovrà essere acquisito dai genitori o da chi ne detiene la tutela.

In caso di constatata inefficacia della terapia, dopo un adeguato periodo di trattamento, lo psicoanalista deve comunicare al paziente il suo convincimento, aiutarlo a risolvere la relazione ed, eventualmente, suggerire, altre possibili cure nel rispetto della libertà di scelta del paziente. Ciò vale anche in caso di impedimento dello psicoanalista a proseguire il trattamento.

Lo psicoanalista non può trattare in psicoanalisi soggetti con i quali abbia intrattenuto o intrattiene relazioni sentimentali, sessuali, professionali o amicali. Non può altresì ricavare dalla terapia vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non, fatto salvo l'onorario concordato.

Art. 4. Imparzialità dello psicoanalista.

Il trattamento psicoanalitico richiede un atteggiamento neutrale circa le comunicazioni dello psicoanalista al paziente e la tutela dell'anonimato nei confronti dei terzi. Lo psicoanalista è tenuto, generalmente, al riserbo circa la sua vita privata, salvo casi giustificati da utilità terapeutica. E', altresì, richiesta l'astensione da rapporti extra-analitici con il paziente e con i suoi familiari per tutta la durata della cura.

Art. 5. Segreto professionale.

Lo psicoanalista è tenuto al rispetto del segreto professionale su tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione della propria attività professionale nonché a garantire il massimo riserbo sull'attività professionale. È consentito derogare al segreto professionale qualora vi sia il consenso scritto del soggetto interessato o una giusta causa. Lo psicoanalista valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psichica dell'interessato.

L'inosservanza del segreto professionale è consentita solo per giusta causa quale:

- a) la richiesta di informazioni espressa da parte del paziente, del tutore o del legale rappresentante, preventivamente informati circa le conseguenze della divulgazione;
- b) la necessità di salvaguardare la vita o l'integrità fisica di un terzo;
- c) la necessità di salvaguardare la salute psichica, la vita o l'integrità fisica del paziente nel caso in cui lo stesso non sia in grado di prestare il suo

consenso per impossibilità fisica, psichica o incapacità di intendere e di volere

d) e in tutti gli altri casi consentiti o imposti dalla legge.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivono anche nel caso di morte del paziente, di sospensione o interdizione dall'esercizio professionale dello psicoanalista o di sua cancellazione dall'albo, o in caso di cessazione dell'attività professionale, o di sospensione del suo rapporto associativo con la SPI, o di qualsiasi altro rapporto con essa, o di cessazione del rapporto con il paziente. Lo psicoanalista è tenuto a vincolare al medesimo segreto professionale tutti i propri dipendenti e collaboratori e deve vigilare affinché questi soggetti lo osservino. Lo psicoanalista deve astenersi dal testimoniare su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale, salvo il consenso scritto del paziente, o del suo tutore o legale rappresentante. Egli deve, altresì, attenersi, per quanto riguarda gli obblighi di testimonianza, di rapporto, di referto e/o di denuncia, alle specifiche disposizioni previste dai Codici che disciplinano gli Albi di appartenenza.

Art. 6. Tutela della riservatezza.

Lo psicoanalista è tenuto a proteggere rigorosamente la privacy del trattamento e i dati personali del paziente e di terzi. E' tenuto, altresì, a garantire la tutela della segretezza di appunti, registrazioni, scritti o qualsiasi altro documento inerente al rapporto professionale, adottando, conformemente alla normativa vigente di volta in volta, ogni misura idonea ad evitare l'accesso di terzi, la perdita, la modifica, la distruzione o la divulgazione non autorizzata di quanto sopra indicato.

Art. 7. Nomina Fiduciario Clinico

Ogni Socio SPI può procedere alla nomina di massimo due Fiduciari Clinici che avranno il compito, in caso di impossibilità protratta alla relazione di cura o morte del Socio delegante, di informarne i pazienti. Nell'atto di nomina, il Delegante può attribuire ai Fiduciari altri compiti connessi alla chiusura dell'attività professionale (la gestione della documentazione sanitaria, per esempio).

Possono essere nominati Fiduciari esclusivamente Soci SPI. La perdita della qualità di Socio comporta anche la decadenza della nomina a Fiduciario.

I Deleganti che si avvalgono di tale facoltà devono tenere un elenco, periodicamente aggiornato, dei propri pazienti e indicare, all'atto della nomina, le modalità secondo le quali i Fiduciari ne prendono conoscenza. Possono essere familiari o persone di fiducia a consegnare l'elenco, ma questo può essere anche fornito direttamente ai Fiduciari in busta chiusa e aggiornato periodicamente dal Delegante. In ogni caso, i Soci che si avvalgono della facoltà di nomina dei Fiduciari, sono tenuti a informarne il Centro Psicoanalitico prescelto, indicando il nominativo o i nominativi dei Fiduciari.

Le nomine dei Fiduciari possono essere revocate dal Delegante o rinunziate dai Fiduciari o da uno di essi.

La mancata nomina non costituisce illecito deontologico.

Art. 8. Tutela dei minori e incapaci.

Nel caso di trattamento di bambini e di adolescenti lo psicoanalista è tenuto a prendere in considerazione la capacità dei genitori di accettare il trattamento dei figli.

Nel caso che i genitori siano separati o divorziati, lo psicoanalista è tenuto ad avere i necessari contatti e a ricevere il consenso alla cura dei loro figli da entrambi i genitori affidatari, purché titolari di potestà parentali.

Lo psicoanalista deve informare il minore sui caratteri generali della cura, compatibilmente con l'età e la maturità raggiunta, e il maggiorenne psichicamente disagiato. Egli deve tenere conto della loro opinione.

Art. 9. Rapporti con parenti e congiunti.

Gli eventuali rapporti con parenti e congiunti dovranno essere ispirati a principi di cordialità e professionalità, ponendo al centro la salvaguardia del setting psicoanalitico e la tutela del paziente.

La comunicazione di informazioni ai parenti o a terzi è possibile solo dopo aver ottenuto il consenso, espresso nelle forme di legge, dal paziente o dal suo legale rappresentante, nel caso in cui il primo non possa validamente prestarlo.

E', comunque, necessario che lo psicoanalista ne discuta approfonditamente con il paziente o il legale rappresentante. In caso di diniego da parte del paziente maggiorenne, inabilitato o minore emancipato, lo psicoanalista è tenuto a esprimere loro, comunque, il proprio parere, sottolineando la loro assunzione di responsabilità nel caso di parere discorde.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente, l'analista, in caso di divergenza di opinioni con il paziente, ovvero in presenza di motivi di opportunità dal medesimo ravvisati, e in caso di mancato consenso, potrà procedere, comunque, alla comunicazione di informazioni, come, ad esempio, l'urgenza di salvaguardare l'incolumità del paziente o di altri. In tali casi lo psicoanalista valuta le peculiarità della situazione e si assume la piena responsabilità del proprio agire. Fornisce, inoltre, chiarimenti sulla propria decisione e informa, nei casi previsti dalla legge, l'Autorità Tutoria.

Il consenso alla comunicazione di dati a terzi non obbliga a procedervi laddove sia considerata inopportuna e sia valutata preminente la tutela psicologica del paziente.

Art. 10. Obblighi scientifici e professionali.

Lo psicoanalista è tenuto a tutelare la reputazione della psicoanalisi e il buon nome della SPI, a promuovere la corretta diffusione della teoria e della prassi psicoanalitica nella cultura scientifica e nella società.

I suoi comportamenti professionali devono ispirarsi a una pratica di solidarietà umana e sociale.

I dissensi teorici e le variazioni tecniche, che appartengono al dibattito scientifico, non hanno di regola rilevanza deontologica.

Lo psicoanalista ha il dovere di approfondire lo studio della teoria e della prassi psicoanalitica allo scopo di mantenere la propria competenza professionale a livelli adeguati e al passo con

gli sviluppi professionali e scientifici. Fanno parte della sua formazione permanente la frequentazione dei Centri Psicoanalitici della SPI e la partecipazione alle attività societarie.

In presenza di un trattamento da tempo infruttuoso o finito in stallo è opportuno che lo psicoanalista, prima di comunicare al paziente l'impossibilità di un proseguimento costruttivo, intraprenda iniziative utili a superare tale situazione (ad esempio cercando il confronto con singoli colleghi e/o con un gruppo di intervizione).

Art. 11. Ricerca e sperimentazione.

Lo psicoanalista, qualora conduca attività di ricerca di carattere sperimentale, deve ispirarsi ai principi inderogabili di inviolabilità della persona umana, di tutela dell'integrità psico-fisica, della salvaguardia della vita e del rispetto della dignità della persona. La sperimentazione è subordinata al consenso libero, consapevole e in forma scritta del soggetto, esaustivamente informato di tutti gli altri elementi richiesti dalla normativa vigente, tra i quali gli obiettivi della sperimentazione, le modalità da impiegare, i benefici, gli eventuali rischi anche solo potenziali nonché il suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dall'attività di sperimentazione, garantendo, in ogni caso, la continuità terapeutica.

In caso di soggetti minorenni o incapaci, il consenso deve essere acquisito rispettivamente dagli esercenti la patria potestà o ai legali rappresentanti. La sperimentazione è ammessa solo per finalità preventive o terapeutiche relative alla condizione patologica in essere o alla sua evoluzione.

E' fatto divieto assoluto allo psicoanalista di condurre la sperimentazione clinica nei confronti di soggetti minorenni, infermi di mente o soggetti che si trovino in condizione di soggezione.

E' fatto obbligo allo psicoanalista di tutelare sempre la riservatezza dei partecipanti alla ricerca, limitandosi a utilizzare solo i dati necessari e sufficienti al fine della ricerca.

La sperimentazione deve essere condotta nel rispetto di protocolli scientificamente fondati, del Codice Deontologico e della normativa vigente.

Art. 12. Conflitto di interesse.

Lo psicoanalista nello svolgimento della propria attività libero professionale deve evitare, in modo diretto o indiretto, di operare in una condizione di conflitto di interesse evitando di conseguire indebiti vantaggi patrimoniali o di altra natura.

Lo psicoanalista è tenuto a:

- informare il Presidente e la C.D. dell'insorgenza di un conflitto di interesse potenziale o reale affinché nessuno tragga vantaggio da situazioni distorsive o inique;
- prevenire situazioni di conflitto di interesse, astenendosi dal partecipare a decisioni o attività che determinino tali conflitti di interesse o in presenza di evidenti ragioni di opportunità;

- astenersi dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi, convincimenti o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte;

- non utilizzare informazioni che ha appreso in ragione della propria attività o posizione nella SPI per conseguire fini o vantaggi personali o finalità in contrasto con gli interessi della SPI.

Art. 13. Pubblicazioni scientifiche.

Le pubblicazioni devono rispettare il carattere di scientificità: è necessario che i dati riportati, clinici o di ricerca, siano esatti, non falsificati e non distorti, anche se mascherati per ragioni di tutela del segreto professionale e della riservatezza dei pazienti.

Deve essere riconosciuto il lavoro di collaborazione e la contitolarità del diritto d'autore.

I lavori pubblicati devono avere carattere di originalità e nella citazione di quanto già pubblicato da altri devono fare esplicito riferimento, all'autore e all'opera.

Nella presentazione dei propri scritti, lo psicoanalista deve evitare riferimenti discriminatori relativi a religioni, etnie, razze, generi o a qualsiasi minoranza.

Art. 14. Rapporti con i colleghi.

I rapporti fra i Soci e/o i Candidati, devono essere ispirati, in ogni contesto, alla massima correttezza, lealtà, solidarietà, collaborazione e rispetto reciproco.

Nel rispetto dei rapporti di lavoro, è auspicabile che lo psicoanalista accetti il paziente di un altro collega solo dopo che il paziente abbia informato entrambi i professionisti.

Lo psicoanalista non deve denigrare i colleghi o esprimere giudizi negativi in pubblico sulla loro competenza, formazione o, comunque, lesivi del loro decoro o reputazione professionale.

L'eventuale contrasto di opinioni deve sempre avvenire nell'ambito di un civile dibattito tra colleghi, salvaguardando l'interesse del paziente, ove coinvolto.

CAPITOLO SECONDO: ILLECITI E SANZIONI.

Art. 15. Illeciti deontologici.

Sono illeciti deontologici:

- a) La violazione degli obblighi previsti negli articoli del presente Codice deontologico.
- b) Gli atti disdicevoli al decoro professionale.
- c) Gli abusi di potere perpetrati in danno dei pazienti o dei loro congiunti.
- d) Attività che possono comportare vantaggi indebiti, diretti o indiretti, di carattere patrimoniale o di altro tipo.

- e) Le relazioni amorose e/o sessuali con pazienti o con quanti sono in stretto rapporto materiale o psicologico con i medesimi.
- f) L'inosservanza della riservatezza e del segreto nelle comunicazioni orali o scritte, nella corrispondenza, nelle pubblicazioni scientifiche – cartacee o elettroniche – con le eccezioni previste dalla legge e dalle circostanze di forza maggiore.
- g) Le accertate infrazioni delle leggi dello Stato.
- h) Le violazioni del codice deontologico dei medici o degli psicologi.
- i) L'espressione di giudizi negativi sui colleghi. Se il giudizio negativo è finalizzato alla sottrazione di pazienti l'illecito deontologico è grave.
- j) L'esercizio della psicoanalisi in condizioni psichiche alterate colpose e tali da compromettere il lavoro analitico.

Art. 16. Sanzioni.

Le sanzioni degli illeciti deontologici sono, in ordine di gravità:

- a) Il richiamo scritto
- b) La censura
- c) La revoca temporanea delle funzioni societarie
- d) La revoca definitiva delle funzioni societarie
- e) La sospensione temporanea della qualità di Socio o di Candidato della SPI
- f) L'espulsione dalla SPI.

Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono applicate direttamente dalla C.D. Esse vengono comunicate al Presidente e segretate presso una speciale sezione dell'Archivio della SPI.

Le sanzioni di cui ai punti c) e d) sono deliberate, su proposta della C.D., dagli organi societari che hanno attribuito le funzioni.

La sanzione di cui al punto e) è deliberata dall'Esecutivo su proposta della C.D.

La sanzione di cui al punto f) va proposta dalla C.D. e deliberata dalla Assemblea dei Soci secondo i quorum previsti dall'art. 6 dello Statuto e le modalità previste dall'art. 8 dello stesso. L'eventuale reintegrazione dopo le sanzioni relative alle voci c) ed e) non può avvenire prima di due anni e dopo che la C.D. in carica, abbia accertato la cessazione delle condizioni che avevano determinato le sanzioni applicate.

Art. 17. Clausola di rinvio.

Per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente.

Nota: il Titolo terzo, costituito dalle Procedure (artt. 17 – 24), è stato trasferito nel Regolamento disciplinare previa integrazioni e modifiche laddove ritenute necessarie o opportune.